

Su iniziativa dell' Assessore Cenerini, l'Istruttore Amministrativo Sig. Balducci Renato ha elaborato la seguente proposta di deliberazione:

**“ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARTISTA IN STRADA”.**

**PREMESSO:**

- che il Comune di Pennabilli è luogo di passaggio per artisti itineranti e che nei dintorni di questo territorio, vivono e lavorano diversi gruppi artistici che svolgono le loro attività offrendo ai cittadini ed ai turisti i loro spettacoli anche solo per divertimento e/o per riunirsi in modo amichevole;
- che la Città di Pennabilli già dallo scorso anno, nel mese di giugno, ha promosso la manifestazione culturale e ricreativa denominata “Artisti in piazza” che ha riscosso un notevole successo di pubblico, tanto da motivarne la sua riproposizione per il corrente anno ed in quelli futuri;
- che l' art. 121 del T.U. 18.06.1931, n. 773 delle Leggi di P.S., inserendosi in un contesto storico e politico che privilegiava il momento della vigilanza e del controllo nei confronti di chi esercitava “mestieri girovaghi”, appare oggi inadatto ad interpretare esigenze ed istanze di una società democratica e moderna, specie se riferito alle più avanzate normative in materia, vigenti negli altri paesi europei;
- che in virtù delle suddette normative, nelle maggiori città europee, agli “artisti di strada”, cioè a coloro che, secondo una più confacente denominazione, svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro, è consentito esibirsi liberamente;
- che l'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 si limita a disciplinare il trasferimento agli EE.LL. di quelle competenze che, per l'art. 121 del T.U. 18.06.1931, n. 773, spettavano all'autorità di P.S.;
- che in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche, è frequente il ripetersi di interventi repressivi che, oltre all'allontanamento degli artisti dal luogo dell'esibizione, può a volte comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ma anche il ritiro e sequestro degli strumenti di lavoro;
- che l'Amministrazione Comunale intende riconoscere i diritti di questa categoria di cittadini artisti, il ruolo artistico, la loro potenziale funzione per la riqualificazione del territorio urbano e perciò intende, altresì, tutelarne e valorizzarne le espressioni artistiche, spontanee e pacifiche, in tutte le forme, in quanto momenti creativi di incontro tra cittadini;

RITENUTO opportuno che venga data opportuna informazione agli ingressi della città per portare a conoscenza dei passanti che sul territori di detto Comune è accettata la libera espressione artistica in strada;

Che nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri, l'amministrazione stessa si impegni in una prima fase sperimentale della durata di un anno, a consentire l'attività degli artisti di strada all'interno degli spazi pubblici appresso indicati salvo diverse e specifiche deroghe comunicate al Responsabile dei Vigili Urbani da parte dell'Ufficio Cultura di questo Comune:

- VIA ROMA
- P.ZZA V.EMANUELE II
- P.ZZA G.B. MASINI
- P.ZZA S.AGOSTINO
- VIA DEL ROCCIONE

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00;

Che l'attività degli artisti di strada sia consentita sempre che:

- non si eserciti commercio ambulante (tranne i casi previsti dall'art.61, comma 112, lettera f DM 4.8.1988 n.375); è consentita la vendita di prodotti del proprio ingegno artistico e manuale;
- non siano ostacolate altre attività compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'esibizione e nelle giornate di mercato, di fiera, carnevale e altre manifestazioni di piazza la libera circolazione pedonale e automobilistica;
- non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore che, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante possano risultare eccessive come da regolamentazione;
- non sia occupato il suolo pubblico con elementi impianti e costruzioni ma solo con quanto strettamente necessario allo spettacolo;
- non si comunichi alcun tipo di messaggio pubblicitario se non in osservanza delle vigenti norme in materia;
- non si chieda espressamente denaro limitandosi ad accettare solo libere offerte;

#### P R O P O N E

Di consentire:

- 1) l'esercizio dell'arte in Strada nei luoghi indicati e fatte salve le precisazioni limitative della premessa;
- 2) di far apporre agli ingressi del paese nei pressi delle indicazioni urbane in accordo con il Responsabile della Polizia Municipale, al seguente indicazione informativa "PENNABILLI – CITTA' AMICA DEGLI ARTISTI DI STRADA" o altra di analogo tenore;
- 3) di approvare il regolamento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, modificato dall'art. 17 comma 85 della legge 127/97;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;
- 2) di approvare il regolamento per l'arte di strada nel Comune di Pennabilli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A"

SEG 98/C/ regArtistiStrada

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24 DEL 29.05.1998

REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA NEL COMUNE DI PENNABILLI

ART. 1

Il Comune di Pennabilli riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche.

ART. 2

L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

ART. 3

Gli spazi idonei previsti sono in via sperimentale per la durata di un anno, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 24,00 :

- VIA DEL ROCCIONE
- VIA ROMA
- P.ZZA V.EMANUELE II
- P.ZZA G.B. MASINI
- P.ZZA S.AGOSTINO

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte in strada anche negli spazi menzionati. E' vietato altresì qualsiasi manifestazione durante lo svolgimento di cerimonie religiose.

ART. 4

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per 45 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione; successivamente potrà esibirsi in altro luogo.

ART. 5

L'artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità e il luogo in cui si svolge, è naturalmente dedicata ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative.

ART. 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratto dal regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui agli art. 4 e 5 precedenti.

ART 7.

E' vietato esercitare il commercio ambulante ad esclusione della vendita di opere del proprio ingegno artistico e della propria manualità. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle leggi vigenti in materia.